

## **In materia di tutela dell'ambiente**

Corte costituzionale, 23 giugno 2010, n. 234

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007", che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge in esame nella parte in cui introduce l'articolo 16 bis e 16 ter nella legge regionale n. 16 del 2008.

In particolare, si ritiene che la norma regionale in oggetto – nella parte in cui introduce l'art. 16-bis nella legge regionale n. 16 del 2008 – violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sia perché «devolvendo la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi al gestore del servizio idrico integrato (che è un soggetto privato)», ha invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente; sia perché – stabilendo che sono «autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura» e permettendo, quindi, «un rilascio incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura» – si è posta in contrasto con quanto affermato costantemente in proposito dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ritiene che «le Regioni e le Province autonome quando sono abilitate a dettare norme legislative in materia di ambiente non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato».

La disposizione denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 118 Cost., in quanto non sarebbe costituzionalmente legittimo, in base al principio di sussidiarietà ed adeguatezza, «conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione soggettiva in relazione ad un interesse "primario" e "assoluto" come la tutela dell'ambiente, che deve essere affidato alla pubblica amministrazione».

Inoltre, la norma regionale censurata, sarebbe illegittima anche nella parte in cui introduce l'art. 16-ter nella legge regionale n. 16 del 2008, poiché – consentendo il conferimento degli scarichi ad un depuratore, anche in assenza di autorizzazione, essendo quest'ultima richiesta solo nei confronti del gestore dello scarico finale, si porrebbe in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che autorizza l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga "tramite condotta". In tal modo, secondo la parte ricorrente, si abbasserebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

Pertanto, la normativa regionale in esame, nel dettare disposizioni contrastanti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela

dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., eccederebbe dalle sue competenze regionali e risulterebbe illegittima.

### Argomentazioni della Corte:

La Corte, prima di pronunciarsi sul merito della questione, ricostruisce il quadro generale in cui devono essere esaminate le censure sollevate. Il ricorso riguarda norme in tema di autorizzazione degli scarichi riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e, pertanto, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Sempre in via preliminare, il giudice costituzionale precisa quali siano le competenze in materia di tutela dell'ambiente riconosciute alle Regioni a statuto speciale. In particolare, come recentemente confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha competenza primaria nella materia della tutela del paesaggio, ma ha solo la facoltà, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali, emanando norme di integrazione e di attuazione.

Delineato tale quadro, la Corte, dopo aver dichiarato non fondata la prima questione censurata, ritiene, invece, fondata la seconda questione relativa all'art. 16-ter. Infatti, il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, regolando tale materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e prestando particolare attenzione ai casi più complessi, in cui le acque reflue vengono conferite a soggetti terzi. Il soggetto obbligato ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è identificato dal legislatore nazionale in colui che svolge l'attività che produce lo scarico stesso, come definito dall'art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152 del 2006. Invece, la norma regionale censurata consente ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale. Essa si pone, quindi, in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». La mancanza di questo ultimo presupposto nella disposizione regionale censurata diminuirebbe il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

Secondo quanto più volte affermato dalla Corte, in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome, in quanto lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela" intendendosi tale espressione nel senso che lo Stato assicura una tutela adeguata e non riducibile dell'ambiente valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

La norma censurata è, pertanto, illegittima, recando una disciplina afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale.

### Decisione della Corte:

La Corte dichiara:

- a) la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge regionale;
- b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge medesima nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter.

Giurisprudenza richiamata:

- Sulla riconducibilità del tema di autorizzazione agli scarichi alla materia della tutela dell'ambiente: Corte cost. sentenza n. 254/2009.
- Sulla competenza statale in materia di tutela dell'ambiente: n. 272/2009 , 378/ 2007.
- Sulla competenza in materia ambientale delle Regioni a statuto speciale: Corte cost. sentenza n. 101 del 2010.